



COMUNE DI CAMMARATA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio: AREA URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.14 DEL 04-04-2016

Oggetto: CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA I COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO E IL COMUNE DI AGRIGENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

VISTO l'art. 14, comma-1, del D. Lgs. n°164 del 23.05.2000 (di seguito: Decreto Letta) - *"Attuazione della direttiva n° 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n° 144" - che stabilisce che "l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico" da affidarsi da parte degli Enti Locali "esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni (...) anche in forma associata" e che gli stessi svolgono "attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione regolando i loro rapporti con il gestore del servizio con appositi contratti di servizio"*

VISTO l'art. 46 bis c 2, comma 1, del D.L. 01-10-2007, n° 159, convertito con modificazioni in L. 29-11-2007 n° 222 che stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: AEEG), sono individuati *"i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n° 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti"*

VISTO l'art. 46 bis e. 2, comma 2, del D.L. 01-10-2007, N. 159, convertito con modificazioni in L. 29-11-2007 n° 222 che prevede, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la determinazione degli *"ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tori/fari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione"*;

VISTO il decreto 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MISE), di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante la determinazione degli ambiti Territoriali nel settore della distribuzione di gas naturale (di seguito: Decreto Ambiti);

VISTO il decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante: *"Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas naturale"*;

VISTO il decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, in materia di individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione di gas naturale (di seguito: Decreto ATEM);

VISTO il decreto 12 novembre 2011 n° 226 del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante: *"Regolamento per i criteri di gara e per la salvezza dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007 n° 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n° 222"* (di seguito: Decreto Criteri);

RILEVATA la volontà del legislatore, sostenuta dalle indicazioni contenute nella legislazione comunitaria ed in particolare nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, di incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione di gas naturale per migliorarne l'efficienza, la sicurezza e per contenerne i costi a carico dei consumatori finali;

DATO ATTO che la scelta del legislatore di obbligare gli enti concedenti all'espletamento di un'unica gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale di dimensione superiore a quella comunale, è motivata dalla volontà di garantire maggiori economie di scala, un aumento dell'efficienza operativa, dell'economicità e della concorrenza, oltre che un contenimento dei costi sia nella fase di svolgimento della gara che nell'erogazione del servizio per l'intera durata della concessione, pari a dodici anni;

CONSIDERATO che il Decreto Ambiti ha individuato in 177 gli ambiti territoriali minimi (Atem) ottimali per garantire una più efficiente e concorrenziale erogazione del servizio e che nell'allegato 1, tra questi viene riportato l'Atem denominato *"Agrigento"*-

DATO ATTO che lo stesso decreto ATEM ha individuato i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Minimo denominato Agrigento (di seguito: Atem Agrigento)

CONSIDERATO che l'art.2, comma 1, del Decreto Criteri stabilisce che *"gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art.113, comma 13, del D.Lgs 18/08/200, n°267, ove presente"*

RILEVATO che l'art.2, comma 4 del D.M. n°226 del 12/11/2011, stabilisce che *" la Stazione Appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti"* ;

RILEVATO, inoltre, che l'art.2, comma 5, del D.M. n° 226, prevede che: *"la Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 membri"*;

RAVVISATA la necessità di regolare tramite una convenzione, ex art. 30 del TUEL, i rapporti tra i singoli Enti concedenti e la Stazione appaltante, per l'individuazione degli organi di governo e dei compiti, delle procedure e delle regole che siano volte a garantire un'efficiente ed efficace operatività dell'Atem, sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara, sia

durante i successivi dodici anni di durata dell'affidamento del servizio;

VISTO l'art. 67 della l.r. 26 marzo 2002, nr. 2 di recepimento delle disposizioni del prefato D. Lgs n°164 del 23 maggio 2000 con modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO il Comune di Agrigento ha convocato tutti i 46 Comuni individuati dal Decreto Atem in data 11 gennaio 2016;

RICHAMATO l'art. 2 del Decreto Criteri laddove stabilisce che *"gli enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del decreto legislativo n° 267/2000, ove presente"*;

DATO ATTO che non è possibile demandare il ruolo di stazione appaltante *"a una società di patrimonio delle reti"* in quanto non presente;

RILEVATO che il Comune di Agrigento dovrà svolgere il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Atem Agrigento;

RAVVISATA la necessità di regolare tramite una convenzione, ex art. 30 dei TUEL, i rapporti tra i singoli Enti concedenti e la Stazione appaltante, per l'individuazione degli organi di governo e dei compiti, delle procedure e delle regole che siano volte a garantire un efficiente ed efficace operatività dell'Atem, sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara, sia durante i successivi dodici anni di durata dell'affidamento del servizio;

CONSIDERATO che il processo di definizione della convenzione tra gli Enti locali dell'ATEM non può che essere partecipato e condiviso da tutti i Comuni che ne fanno parte;

RITENUTO opportuno prima che i sindaci approvino detto schema di convenzione, deliberare apposito atto d'indirizzo sulla base dello schema allegato alla presente;

DATO ATTO che comunque l'allegato schema di convenzione una volta approvato dal comitato dei sindaci dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.

SI PROPONE

DI ESPRIMERE ATTO D'INDIRIZZO al Sindaco ai fini dell'approvazione da parte del Comitato dei Sindaci dell'allegato schema di convenzione *"per la regolazione dei rapporti tra i comuni ricompresi nell'ambito e il comune di agrigento per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale e gestione del contratto di servizio"* da parte del comitato dei sindaci dell'ATEM di Agrigento;

Il Proponente

Bastillo Giuseppe

PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: **Favorevole**

Addì, 04-04-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Pietro Madonia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Sciacchitano